

SALVAGUARDATI

SALVAGUARDIA DEI LAVORATORI DALL'INCREMENTO DEI REQUISITI DI ACCESSO AL SISTEMA PENSIONISTICO - ART. 22, COMMI 1 e 2 DEL D.L. 6/7/2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7/8/2012, N. 135 E D.I. 8/10/2012 (salvaguardia in favore di n. 55.000 unità lavorative).

Il comma 1 del citato art. 22 del D.L. 95/2012 ha esteso ad ulteriori 55.000 unità le norme di salvaguardia già previste, per un primo contingente di n. 65.000 lavoratori, dall'art. 24, commi 14 e 15 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011 n. 214 (**Riforma delle pensioni**) e dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1/6/2012.

Le modalità attuative della disposizione sono state definite, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 22, con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 ottobre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 21/1/2013 che, all'art. 6, ha individuato, nel bacino di n. 55.000 unità, una entità numerica di **40.000 lavoratori** ai quali è possibile - come specificato nell'art. 2, comma 1, lett. a) - applicare le norme in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti anteriormente alla riforma pensionistica, sulla base dei seguenti **criteri**:

- **Licenziamenti collettivi** (ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/91) di lavoratori che raggiungeranno i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, commi 1 e 2 della L. 223/91, oppure della mobilità "lunga" ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7 stessa legge.
- Risoluzione dei rapporti di lavoro sulla base di **accordi governativi** :
 - hanno tale natura gli accordi conclusi presso questo Ministero all'esito di procedure esperite ai sensi degli articoli 4 e 24 della L.223/91, ma anche quelli che inseriscono in un programma di CIGS la previsione di una successiva procedura di mobilità strumentale all'accesso al trattamento pensionistico.
In tale seconda previsione gli accordi governativi possono essere attuati da intese successive, tra le parti, concluse secondo i criteri ed entro i limiti, numerici e temporali, per l'esercizio della facoltà di licenziamento, stabiliti negli accordi governativi da cui traggono fondamento.
 - Sono assimilabili agli accordi governativi quelli stipulati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o una Amministrazione centrale, all'esito di vertenze che presentino risvolti occupazionali da gestire anche con percorsi di accompagnamento alla pensione (es.: esame congiunto per trasferimento di azienda svolto in occasione di incontro presso il Ministero dello sviluppo economico).
- Stipula degli accordi governativi **entro il 31 dicembre 2011** .

Comunicazione degli elenchi nominativi:

1. gli elenchi dei lavoratori licenziati o da licenziare nel corso dell'anno 2013, redatti in un *file* formato *excel* "Format elenco lavoratori salvaguardati" (su espressa richiesta dell'INPS, per consentire all'Ente stesso il trattamento della grande mole di dati con i sistemi informatici), saranno trasmessi **dalle imprese**, cui fanno capo i licenziamenti, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, al seguente indirizzo di posta elettronica :
accordigovernativi40000salvaguardati@lavoro.gov.it,
il **termine di presentazione** è stato fissato, dal D.M. 18/10/2012, al 31 marzo p.v.

Con riguardo ai licenziamenti che saranno intimati in base a programmi di gestione delle eccedenze, che si svilupperanno successivamente al 2013, la scadenza per la comunicazione degli elenchi nominativi rimane ferma al 31 marzo di ciascun anno di riferimento.

E' appena il caso di precisare che il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto 8/10/2012, per la presentazione degli elenchi dei lavoratori *licenziati o da licenziare entro il 31/12/2012*, non è operante, atteso che l'iter di perfezionamento del decreto stesso (registrazione alla Corte dei Conti e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) si è concluso il 21/1/2013, per il decorso dei necessari tempi tecnici.

Flusso degli elenchi dei lavoratori e monitoraggio :

Il Ministero del lavoro provvede a verificare che i rapporti di lavoro siano stati risolti nel rispetto del limite numerico massimo stabilito nell'accordo governativo, entro il termine di cui all'art. 24 L. 223/91 o entro quello concordato dalle stesse ai sensi dell'art. 8, co. 4 della legge 236/93 e sulla base di un accordo, di cui dovrà essere necessariamente specificata la data di sottoscrizione, che trovi fondamento nell'accordo governativo stipulato entro il 31 dicembre 2011.

La specificazione di tali requisiti potrà essere dichiarata in forma di **autocertificazione**.

Per le varie comunicazioni non è prevista una specifica modulistica.

Sussistendone i presupposti, il Ministero del lavoro trasmette gli elenchi nominativi all'INPS, per il monitoraggio delle domande di pensionamento, che sarà svolto sulla base della data di licenziamento ed entro la capienza di n. 40.000 beneficiari; non saranno pertanto trasmessi elenchi di lavoratori non riconducibili ad accordi governativi.